

Distretto Idrografico dell' Appennino Meridionale

Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno,
Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Campania,
Regione Lazio, Regione Molise, Regione Puglia
www.ildistrettoidrograficodellappenninomeridionale.it



Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale

Appendice 4

Specifiche sulla comunicazione e partecipazione

*“DOCUMENTO DI ORIENTAMENTO PER LA REDAZIONE DEL
PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONI – DISTRETTO IDROGRAFICO
APPENNINO MERIDIONALE”*

(Direttiva 2007/60/CE – D.Lgs. n 49/2010 – D.Lgs. n.219/2010)

Luglio 2014

Sommario

#

1	Introduzione	1
2	Normativa di riferimento	1
3	Piano di informazione.....	4
4	La disseminazione e la partecipazione dei cittadini.....	7

#

#

1 Introduzione

Il processo di informazione pubblica, oltre che dare risposta alla normativa vigente, ha inteso ed intende promuovere l'incremento della consapevolezza pubblica sulle questioni della pericolosità e rischio da alluvione, l'adesione, l'impegno e il sostegno del pubblico alla fase di elaborazione e attuazione del Piano, la diminuzione di contestazioni, incomprensioni, ed i ritardi.

Pertanto, il processo di informazione incide sul PGRA, sia nella fase di predisposizione e quindi nei contenuti e sia in quella di **attuazione e di recepimento**.

Le attività collegate a tale processo rappresentano il naturale proseguo di quanto già posto in essere da ciascuna Autorità di Bacino per la predisposizione delle mappe di pericolosità e del rischio. Il Documento di Indirizzi operativi per la redazione delle mappe non conteneva indicazioni specifiche per l'organizzazione del processo di informazione Pubblica, che invece è opportuno fornire nelle linee generali in questa fase.

2 Normativa di riferimento

La normativa che sovrintende la formazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni esplicitamente prevede i processi di partecipazione, informazione e consultazione pubblica. In maniera sintetica si riportano di seguito le disposizioni comunitarie e nazionali.

Direttiva 2007/60/CE e Direttiva 2000/60/CE

Le Direttive 2007/60/CE e 2000/60/CE sono interconnesse per il tramite dell'art. 9 della prima.

Direttiva 2007/60/CE

Nell'ambito della Direttiva **2007/60/CE**, i processi di partecipazione attiva di tutte le parti interessate è definita dall'**art. 10 commi 1 e 2**:

1. *Ai sensi della normativa comunitaria applicabile, gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico la valutazione preliminare del rischio di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione, le mappe del rischio di alluvioni ed i piani di gestione del rischio inondazione.*
2. *Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione attiva delle parti interessate alla revisione e all'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di cui al capo IV.*

*Al **Capo V**, invece, il **comma 3** dell'**art. 9** prevede che la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, prevista dall'articolo 10 della presente direttiva (2007/60/CE), è coordinata, se opportuno, con la partecipazione attiva delle parti interessate prevista dall'articolo 14 della direttiva 2000/60/CE.*

Direttiva 2000/60/CE

Di seguito si riporta l'art. 14 richiamato in precedenza:

Articolo 14

Informazione e consultazione pubblica

1. *Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici. Gli Stati membri provvedono affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti:*
 - a) *il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;*
 - b) *una valutazione globale provvisoria dei problemi di gestione delle acque importanti, identificati nel bacino idrografico, almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;*
 - c) *copie del progetto del piano di gestione del bacino idrografico, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce. Su richiesta, si autorizza l'accesso ai documenti di riferimento e alle informazioni in base ai quali è stato elaborato il progetto del piano di gestione del bacino idrografico.*

2. *Per garantire l'attiva partecipazione e la consultazione, gli Stati membri concedono un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sui documenti in questione.*
3. *I paragrafi 1 e 2 si applicano anche agli aggiornamenti dei piani in questione.*

Appare chiaro, quindi, come l'articolo 14 della Direttiva 2000/60/CE rappresenta il caposaldo di riferimento dei processi di informazione e consultazione pubblica per tutti i processi di pianificazione a scala di bacino e di distretto idrografico attraverso tre step di approfondimento successivo:

1. Accesso alle informazioni di riferimento
2. Consultazione
3. Partecipazione attiva.

La normativa italiana di riferimento in tema di partecipazione pubblica per il PGRA è costituita dall'art. 9 comm 3 lett.c) del D.Lgs. 49/2010 che peraltro rimanda all'art. 66 comma 7 del D.lgs. 152/2006

D.lgs. 49/2010 articolo 9 comma 3

Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che:

a) omissis

b) omissis

c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006

D.Lgs. 152/2006 articolo 66 comma 7

7.Le Autorità di bacino promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di bacino, provvedendo affinché, per ciascun distretto idrografico, siano pubblicati e resi disponibili per eventuali osservazioni del pubblico, inclusi gli utenti, concedendo un periodo minimo di sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte, i seguenti documenti:

- a) *il calendario e il programma di lavoro per la presentazione del piano, inclusa una dichiarazione delle misure consultive che devono essere prese almeno tre anni prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce;*
- b) *una valutazione globale provvisoria dei principali problemi di gestione delle acque, identificati nel bacino idrografico almeno due anni prima dell'inizio del periodo cui si riferisce il piano;*
- c) *copie del progetto del piano di bacino, almeno un anno prima dell'inizio del periodo cui il piano si riferisce.*

Pertanto, ove non si sia già provveduto, le AdB devono dotarsi di un **Piano di informazione** che definisce e gestisce il processo di partecipazione Pubblica, che deve regolamentare quindi le tre forme del processo stesso: l'informazione, la consultazione e la partecipazione. Da esso consegue l'azione di disseminazione/partecipazione necessaria per la diffusione della cultura del rischio che assicuri la completa informazione sulle procedure da adottare in fase di emergenza.

3 Piano di informazione

Elementi che possono interessare il Piano di informazione sono i seguenti:

- **L'identificazione e la mappatura degli stakeholder;**

la diffusione sul territorio delle attività di consultazione, deve essere attuata ampliando al massimo la sfera dei soggetti portatori di interesse, da raggiungere attraverso l'utilizzo di vari strumenti di comunicazione (forum ed eventi di presentazione, pubblicazione sul web, comunicazione via mail, comunicati stampa). Al fine di dare concreta ed esauriente attuazione a questo presupposto deve essere operata una identificazione dettagliata per individuare le principali categorie di Portatori d'interesse in relazione ad un ruolo specifico che le stesse svolgono all'interno della società, di seguito indicate:

- Amministrazioni Pubbliche;
- Realtà produttive;
- Fruitori del territorio;
- Associazioni e Comitati;
- Enti di ricerca/professionisti.

Per ciascuna categoria devono essere indicate le competenze e/o gli interessi statutari, oltre ai riferimenti logistici (sedi, telefono, e mail ecc). La partecipazione e l'accesso alle informazioni dovrà comunque essere consentita a chiunque ne farà richiesta al fine di dar seguito ad un processo di auto-configurazione dei soggetti da interessare. In occasione del periodo di osservazione sarà peraltro possibile agli stakeholder segnalare eventuali soggetti non ricompresi in tale operazione preliminare di mappatura.

- **La struttura del Piano di informazione**

Il Piano rappresenta lo strumento attraverso il quale vengono definite ed attuate le azioni che garantiscono un efficiente sviluppo del processo di informazione e Partecipazione. Sotto il profilo strutturale è possibile individuare due categorie di elementi da prevedere nel Piano:

- **Elementi centralizzati dell'informazione**, costituiti da quegli strumenti che promuovono anche l'accesso remoto alle informazioni inerenti il PGRA ed attraverso i quali viene svolta l'attività di informazione, di consultazione e partecipazione.

Per ogni Distretto dovranno essere individuati ad esempio:

- il sito internet dedicato;
 - indirizzo di posta elettronica dedicato;
 - gli organi di stampa locali;
 - le reti televisive locali;
 - gli eventi pubblici.
- **Elementi distribuiti dell'informazione** dove sviluppare localmente alcune delle attività previste. Questi punti, definibili come **laboratori decentrati dell'informazione** saranno individuati di concerto tra le ADB del Distretto. In essi tutti i portatori d'interesse potranno acquisire le conoscenze, comprendere gli elaborati al fine di fornire il migliore contributo possibile alla partecipazione attiva. I laboratori dell'informazione verranno attivati tramite un evento specifico successivo alla definizione del Piano stesso, e mirano ad una diffusione quanto più capillare sul territorio fino a livello di singole cittadino.

- **I programmi di base per l'espletamento del processo;**

Il programma contenuto nel Piano descrive l'insieme delle attività da svolgere attraverso gli elementi dell'informazione suindicati. Lo scopo primario del processo è quello di favorire lo scambio di informazioni tarato su una base informativa corretta ed esauriente, cogliendo i diversi punti di vista, le esigenze, le esperienze e le idee degli stakeholder. Il programma di base deve essere strutturato avendo riguardo alla definizione dei tempi delle varie azioni, agli attori interessati riferendole alle tre forme di informazione, consultazione e partecipazione. Tipologie di azioni sono: Forum, Seminari, pubblicazioni comunicati, sia attraverso la programmazione di eventi dedicati, anche via Web (videoconferenza, newsletter). Si riporta a titolo di esempio una forma tabellare una possibile strutturazione del processo.

Programma di informazione e partecipazione pubblica			
<i>Elemento di riferimento</i>	<i>Denominazione azione</i>	<i>Contenuti dell'azione</i>	<i>Tempistica</i>
Fase di informazione			
sito internet	pubblicazione mappe	Informazione sulle aree di rischio ed indicazioni di lettura	data di pubblicazione
Fase di consultazione			
Evento Pubblico	Forum	discussione documento programmatico di individuazione delle attività del PGRA	Data
Fase di partecipazione			
Evento Pubblico	Incontro/seminario	Analisi delle osservazione dei Portatori di interesse	data

- **Gli esiti del processo e la gestione dei risultati emersi**

Gli esiti delle varie fasi del processo di partecipazione e la valutazione dei risultati rappresenta un momento conclusivo di particolare delicatezza in quanto, oltre a fornire eventuali indicazioni sulle modifiche da apportare al Piano stesso, rappresenta un momento di analisi critica sullo

svolgimento del processo stesso di partecipazione e sulla valutazione della sua reale efficacia in rapporto ai risultati prodotti.

Pertanto questa fase conclusiva, sintetizzata in opportuni documenti, deve in qualche modo garantire la condivisione dei risultati con i portatori di interessi nella fase attuativa e quindi l'accettabilità sociale del PGR, che costituisce la principale ragione di essere del Piano di informazione e partecipazione pubblica.

4 La disseminazione e la partecipazione dei cittadini

Promuovere la disseminazione partecipazione attiva di tutti i cittadini è necessario anche per diffondere una cultura del rischio, aumentare la percezione del rischio ed assicurare la completa informazione sulle procedure da adottare in fase di emergenza. Una reale attuazione dei requisiti di partecipazione pubblica attiva deve essere realizzata attraverso l'avvio di opportune campagne di informazione e di educazione al rischio, specie nelle aree più vulnerabili. Gli eventi calamitosi, seppur frequenti nel nostro Paese, non vengono percepiti da chi dovrebbe cercare di prevenirli o di contenerli e spesso si perdono vite umane, beni ed attività economiche per comportamenti non corretti, determinati dalla totale assenza di conoscenze sui processi geologici naturali.

Pertanto oltre alla partecipazione pubblica come azione di prevenzione, oltre a quella del coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale, deve essere attivata quella verso gli attori sociali e cittadini estendendo al massimo la conoscenza e creando il coinvolgimento per comportamenti responsabili.

Comunicare e partecipare alle comunità locali per far conoscere le caratteristiche del rischio, l'ubicazione delle zone nelle quali possono avvenire alluvioni, sapere se esiste un piano di emergenza sono tutti elementi da divulgare prima di affrontare una eventuale emergenza. E' importante comprendere l'estrema rilevanza della prevenzione al fine di ridurre le condizioni di rischio. Una popolazione informata è una cittadinanza consapevole che rappresenta una risorsa indispensabile in caso di calamità.